



COMUNE DI CATENUOVA

(Libero Consorzio fra i Comuni di Enna)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 38 del 28.10.2025

Oggetto: Approvazione “Regolamento comunale per la concessione di contributi e altri vantaggi economici a Enti, Associazioni ed Organismi vari”.

Punto n.2 odg

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno ventotto del mese di ottobre, nell'Aula Consiliare “Piersanti Mattarella” convocato per le ore 18.30 dal Presidente del Consiglio, in seduta ordinaria, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica.

Presiede il Sig. **CASTELLI Giuseppe**.

Partecipa il Segretario Comunale, **Dott. Filippo Ensabella**

Per l'Amministrazione Comunale sono presenti il Sindaco Antonio Impellizzieri e la Vice Sindaca Rosaria Ingrassia.

	Nominativo	Carica rivestita	Presente	Assente	Cifra individuale
1	CASTELLI Giuseppe	Presidente	x		1335
2	VINCI Carlotta	Consigliere	x		1383
3	BARBAGALLO Lucia Patrizia Carmela	Assessore e consigliere	x		1304
4	ZINNA Lorenzo Santo	Consigliere	x		1270
5	ZAMPINO Michele Alessandro	Consigliere	x		1261
6	GRAZIANO Giorgia	Vice Presidente		x	1258
7	LEOCATA Nicola	Assessore e consigliere	x		1227
8	SCHINOCCA Maria Concetta	Consigliere	x		1192
9	CALI' Maria Rita	Consigliere		x	1186
10	BUA Vincenzo Antonio	Consigliere	x		1164
11	CASTIGLIONE Rosario	Consigliere	x		1160
12	VALENTI Prospero detto "Rino"	Consigliere	x		1034

Presenti 10, Assenti 2 (Graziano, Cali)

Il Presidente Giuseppe Castelli legge il punto n. 2 all'odg e invita l'Assessore Barbagallo a relazionare al Consiglio Comunale.

Assessore e Consigliere Lucia Barbagallo: come Amministrazione siamo molto vicini alle Associazioni che insistono sul territorio e abbiamo pensato di redigere un Regolamento che consenta a tutte le Associazioni di ottenere dei contributi.

Il contributo può essere ordinario o straordinario, altro vantaggio può essere l'utilizzo delle strutture comunali sotto forma di prestazione e patrocinio, il Comune così può patrocinare manifestazioni e attività organizzate dalle Associazioni sul territorio.

Le forme a sostegno sono dei contributi economici che vengono dati alle Associazioni per attività culturali o attività che comunque hanno una rilevanza a livello sociale all'interno del Comune stesso, le forme a sostegno in particolare riguardano la messa a disposizione di strutture alle Associazioni che ne fanno richiesta, l'uso di immobili.

Noi chiediamo ai Consiglieri di minoranza di approvare un Regolamento che comunque prevede appunto una regolamentazione di quelli che sono i contributi che vogliamo donare a quelli che ne hanno diritto.

Presidente Giuseppe Castelli: questo è un Regolamento di modifica a un Regolamento esistente dal 1993.

L'ultimo Regolamento del Comune di Catenanuova per l'assegnazione di contributi alle Associazioni e Patrocini risale alla delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 15.12.1993.

E' chiaro che dal 1993 ad oggi sono cambiate tante cose, sono cambiate le norme.

Questo Regolamento che è stato portato tutto sommato è un Regolamento che si utilizza nella maggior parte dei Comuni e come ha detto l'Assessore la cosa che più è importante secondo me è la definizione del contributo.

Il contributo può essere l'elargizione di una somma in denaro, un vantaggio economico, o anche perché quando l'Amministrazione dà la possibilità di fare delle manifestazioni negli immobili del Comune è anche una forma di contributo.

Quindi questo Regolamento differenzia tre regolarità di contributo e poi è previsto il classico Patrocinio.

Inoltre è importante in questo Regolamento si evidenzia il fatto che i soggetti aventi scopo di lucro non possono beneficiare di contributi ma solo di vantaggi economici.

Per fare un esempio, la scuola di ballo che svolge un'attività e fa pagare, quindi è a scopo di lucro, è chiaro che può ricevere dal Comune la piazza, un palco, delle sedie, ma è chiaro che non può ricevere un contributo economico.

Questo è un altro aspetto importante di questo Regolamento. (legge alcune parti del Regolamento).

I beneficiari possono essere soltanto Associazioni o Enti che risiedono all'interno del Comune di Catenanuova.

Se ci sono osservazioni in merito vi chiedo di poterle esporle.

Capogruppo Minoranza Michele Alessandro Zampino: sono particolarmente compiaciuto di questo Regolamento anche perché ci rivolgiamo al mondo delle Associazioni.

Come Presidente della Pro – Loco mi ricordo questo Regolamento era un Regolamento importante per portare avanti delle iniziative ed essere presenti sul territorio.

E' chiaro che l'attenzione da parte di questo gruppo consiliare c'è e ci deve essere, ma devo fare qualche osservazione.

Noi qualche tempo fa con il Presidente avevamo parlato di un Regolamento di sagre e feste che potrebbe anche entrare in qualche modo in questo Regolamento, perché molte attività ricreative e sociali comunque hanno un'impatto su quelle che sono le sagre, le feste, su quelli che sono i momenti di ritrovo per la nostra Comunità.

In quel regolamento che abbiamo avuto modo di scambiarsi vi erano anche dei criteri ben stabiliti che demarcavano un perimetro alla Giunta Comunale lasciando una discrezionalità ma stabilendo che la Giunta si muovesse in quel perimetro.

Per quanto riguarda Presidente la sua osservazione sulla scuola di ballo, non è tanto per la scuola di ballo o qualsiasi altra attività.

Se la scuola di ballo è sotto forma di Associazione senza scopo di lucro, anche se fa pagare una piccola quota, anche altre attività fanno pagare una piccola somma sotto forma di contributo, altre associazioni come lo Sporting calcio, gli scout fanno pagare una quota ogni per ogni mensilità.

Se invece si tratta di una attività con profitto è ovvio non può essere inclusa, ma non è tanto il problema economico della quota mensile ma quanto la Persona Giuridica che si impatta al Regolamento.

Un'altra osservazione.

Io So che il 13.09.2024 è stata fatta una richiesta di una sede sociale da parte della compagnia teatrale alla quale è stato risposto che non c'erano locali, ma non si chiedeva il teatro o l'auditorium, oggi

vedo che ci sono delle assegnazioni di sede.

Sarebbe auspicabile che prima venga adottato il Regolamento e dopo vengano fatte le assegnazioni di sede, nel rispetto di quello che è il principio di equità.

Alle ore 19,08 entra in aula la Consigliera Calì Maria Rita.

Presenti n. 11, Assenti n. 1 (Graziano)

Presidente Giuseppe Castelli: collega Zampino, lei ha fatto due osservazioni che non sono attinenti al Regolamento, soprattutto la seconda non per niente attinente al Regolamento.

Per quanto riguarda la prima osservazione ha fatto una osservazione con la quale concordo però di fatto a queste Associazioni poi noi chiederemo i bilanci.

E' vero che ci sono Associazioni che nel loro statuto non hanno fini di lucro ma materialmente lucrano e se vogliamo nascondere il sole con la cartina difficilmente riusciamo a nascondere.

Qualora si verificassero queste condizioni sarà cura della Giunta Comunale verificare tra chi fa lucro, per esempio lo Sporting calcio o gli scout e chi veramente fa attività finalizzata ad avere un rendiconto personale.

Queste sono osservazioni che dovrebbero essere portate in Commissione, nelle quali Commissioni si dovrebbe discutere dei regolamenti, fare le proprie osservazioni e valutazioni, e all'interno della Commissione riuscire a trovare quelle intese che dovrebbero facilitare il percorso di approvazione all'interno dell'aula del Consiglio Comunale.

Le osservazioni fatte in questa sede purtroppo non possono trovare spazio a valutazioni diverse.

Questo Regolamento è frutto di un lavoro che ha visto impegnati i Consiglieri nelle Commissioni, che ha visto impegnata la Responsabile del Settore, è frutto di un lavoro.

Che magari sia un Regolamento perfettibile può anche darsi, io non ne conosco cose non perfettibili. Non è il momento in questa sede di parlare di assegnazione di sede questo è uno statuto che regola i contributi.

(Interviene Zampino che chiede spiegazioni e cita un articolo del Regolamento e Il Presidente risponde leggendo il Regolamento e da una spiegazione, legge l'art. 21).

Chiede di intervenire la Vice Sindaca Rosaria Ingrassia.

Vice Sindaca Rosaria Ingrassia: siccome avete parlato di assegnazione di sede all'Associazione "Baronessa Anna Maria Statella" vorrei precisare (viene interrotta da Zampino, Il Presidente ricorda a Zampino che nessuno lo ha interrotto quando ha parlato lui e ricorda che tutti hanno il diritto di fare interventi, è inutile fare polemica) l'Amministrazione ha dato una concessione di bene immobile ad una associazione neocostituita.

Volevo dire questa concessione si inserisce ed è in linea con l'art. 21 perché l'Associazione nel caso di specie del suo statuto prevede che realizza attività di pubblico interesse.

Si dà il caso che questa Associazione ha espletato una attività che è stata finanziata da Ministero della Cultura.

Quando si parla di concessioni di beni immobili ad associazioni o Enti che secondo il loro Statuto realizzano attività di pubblico interesse ci troviamo proprio nel caso specifico.

Quindi l'Amministrazione non dà arbitrariamente le sedi ad associazioni che non realizzano attività di pubblico interesse, era solo una precisazione.

Presidente Giuseppe Castelli: grazie al Vice Sindaco per la precisazione.

Ribadisco per l'ennesima volta, capisco che la vostra posizione è ferma (rivolto alla minoranza) e magari io stasera non riuscirò a farvi cambiare idea, ma più volte vi ho invitato a rientrare nelle Commissioni che potrebbero essere uno strumento affinché nel Consiglio Comunale si svolgesse una discussione con un animo più sereno.

Io ho fatto una premessa, è un Regolamento che si trova nei siti istituzionali, non ci siamo inventati nulla e pone fine a un Regolamento del 1993 che ci creava diversi problemi.

Capogruppo Minoranza Michele Alessandro Zampino: ribadisco nel mio intervento che nessuno

ha parlato dell'Associazione Baronessa e me ne guarderei bene.

Ricordo all'Assessore che la prima manifestazione della rievocazione della Baronessa è stata organizzata dal sottoscritto nella qualità di Presidente della Pro – Loco.

Noi siamo per incentivare tutte le associazioni presenti nel territorio perché forse è l'unica cosa sana che c'è in una Comunità.

L'Assessore non perde mai l'occasione di dire cosa è “cultura”, non vorrei lasciare tutto alla discrezionalità di una persona che oramai è totalmente inebriata dal proprio io.

Presidente Giuseppe Castelli: lei Zampino non ha più la parola, ripeto non ha più la parola.

Cerca di intervenire la Vice Sindaca Rosaria Ingrassia il Presidente non lo concede.

Presidente Giuseppe Castelli: il confronto deve essere politico.

Se il confronto riguarda offese personali lo stabilisce la legge, il regolamento e lo statuto e io non le permetto (rivolto a Zampino) di fare offese personali a nessuno.

Se lei vuole continuare il suo intervento “politico” lo può fare ma la pregherei gentilmente di fare interventi di natura politica.

Capogruppo Minoranza Michele Alessandro Zampino: grazie Presidente, lo scopo è quello di non lasciare massima discrezionalità alla Giunta Comunale e mantenere bene il perimetro sull'affidamento.

Ci sarebbero dei criteri imparziali per definire cosa è giusto e cosa non è giusto.

Io sono per l'incentivazione di tutte quelle che sono le Associazioni che ci sono nel territorio.

Chiede di intervenire l'Assessore Barbagallo.

Assessore e Consigliere Lucia Barbagallo: io penso l'Amministrazione Comunale si è sempre spesa per tutte le Associazioni, non ci sono state associazioni di serie “A” e Associazioni di serie “B”. Abbiamo fatto in passato delle manifestazioni senza dare precedenza ad uno o ad un altro e se ricorda bene noi ogni anno organizziamo delle attività pasquali dedicate ad associazioni culturali di cui lei (rivolta a Zampino) fa riferimento, la Passione di Gesù la facciamo con un contributo alla Parrocchia, ma dietro la Parrocchia c'è l'Associazione.

Tutte le Associazioni trovano le porte aperte con l'Amministrazione Impellizzieri.

Presidente Giuseppe Castelli: bene se gli interventi sono finiti poniamo ai voti il Regolamento.

Chi non è d'accordo alzi la mano, chi è d'accordo la tenga abbassata.

Si passa alla votazione.

Presenti n.11, Votanti n. 11, favorevoli n. 11.

Il Consiglio Comunale approva il punto n. 2 all'odg all'unanimità di n. 11 Consiglieri presenti e votanti.

Alle ore 19.20 entra in aula la Vice Presidente del Consiglio Comunale Graziano.

Presenti n. 12, Assenti n. 0



COMUNE DI CATENUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 09.07.2025

Oggetto: Approvazione “Regolamento comunale per la concessione di contributi e altri vantaggi economici a Enti, Associazioni ed Organismi vari.”

Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale promuove interessi di carattere generale attraverso le Associazioni che nel tempo hanno saputo organizzarsi e divenire validi punti di riferimento per la promozione sociale, culturale, sportiva nel territorio;
- l'Amministrazione Comunale pone particolare attenzione a tali iniziative riconoscendone il valore sociale e supporta la crescita di manifestazioni e/o eventi culturali, sportivi nell'ambito del territorio per animare ed aggregare la comunità;
- è intenzione di questa Amministrazione promuovere il massimo sforzo possibile per garantire, a chi sul territorio si impegna senza scopo di lucro, il benessere della comunità mediante lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo, con collaborazioni e patrocinii in modo da contribuire fattivamente alla crescita di tutte le Associazioni aventi i requisiti predetti;

Considerato che la concessione di sovvenzioni, contributi economici, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e organizzazioni private è subordinata alla definizione dei criteri e delle modalità cui l'Amministrazione deve attenersi per la concessione degli stessi e rappresenta un indispensabile strumento di trasparenza dell'azione amministrativa e di efficienza, efficacia ed omogeneità dei procedimenti amministrativi relativi ai sensi dell'art. 12 delle Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Preso atto che l'ultima versione del Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici è stata approvata dall'Ente con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 15/12/1993;

Dato atto che:

- il Regolamento prevede che il sostegno finanziario, relativo alla concessione di contributi ed altre erogazioni economiche, venga assegnato con le modalità e nei termini stabiliti dalla Giunta comunale, in relazione alle istanze presentate ed in ragione dell'entità delle risorse rese disponibili dal bilancio, sulla scorta dei criteri indicati nel sopra citato regolamento;
- che l'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal sopra citato Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di contributo;

Preso atto che le disposizioni del Regolamento in oggetto non si applicano ai contributi, alle sovvenzioni e alle altre forme di agevolazione di natura assistenziale comunque dovute in virtù di leggi statali e regionali o previste e disciplinate da appositi atti normativi del Comune;

Visto ed esaminato lo schema di Regolamento in oggetto, composto da n. 33 articoli, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, quindi, opportuno approvare un nuovo “Regolamento comunale per la concessione di contributi e altri vantaggi economici a Enti, Associazioni ed Organismi vari”, adattandolo alle esigenze emerse negli anni, al fine di sostenere ed incentivare lo svolgimento di autonome attività rivolte alla realizzazione di iniziative di soggetti terzi che perseguono fini di pubblico interesse a favore della comunità, nell'ambito delle aree di intervento precisate nel Regolamento, assicurando nel contempo il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa;

Visti altresì:

- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il Vigente Statuto Comunale;

**PROPONE
CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI**

1. di approvare il nuovo "Regolamento comunale per la concessione di contributi e altri vantaggi economici a Enti, Associazioni ed Organismi vari", composto da n. 33 articoli, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il presente Regolamento annulla e sostituisce integralmente ogni altro atto precedente adottato nella stessa materia;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente in Amministrazione trasparente, sezione "Disposizioni generali – Atti generali - Regolamenti".

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 09.07.2025

Oggetto: Approvazione "Regolamento comunale per la concessione di contributi e altri vantaggi economici a Enti, Associazioni ed Organismi vari."

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/~~Contrario~~ per i seguenti motivi:

Lì, 09.07.2025

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

Lì,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO



COMUNE DI CATENANUOVA
Libero Consorzio Comunale di Enna

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI E ALTRI VANTAGGI ECONOMICI A
ENTI, ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI VARI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 38 DEL 28-10-2025

Sommario

TITOLO I - OGGETTO E FINALITÀ' DEL REGOLAMENTO

ART. 1 - Oggetto e finalità	2
ART. 2 - Definizioni	2
ART. 3 - Ambiti di attività e soggetti beneficiari	2
ART. 4 - Forme di sostegno	3

TITOLO II - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 5 - Tipologie e condizioni	3
ART. 6 - Entità del contributo	3
ART. 7 - Concessione dei contributi	3
ART. 8 - Erogazione dei contributi	4
ART. 9 - Riduzione del contributo	4
ART. 10 - Decadenza dall'assegnazione del contributo	4

CAPO II - CONTRIBUTI ANNUALI

ART. 11 - Criteri di concessione e Settori di intervento	5
ART. 12 - Soggetti ammessi	5
ART. 13 - Domande	5
ART. 14 - Rendicontazione ed erogazione	6

CAPO III - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE OCCASIONALI

ART. 15 - Soggetti ed iniziative ammessi.	6
ART. 16 - Domande	6
ART. 17 - Procedimento e criteri per la concessione del contributo	7
ART. 18 - Promozione e divulgazione.	7
ART. 19 - Rendicontazione ed erogazione.	8
ART. 20 - Acconti	8

TITOLO III - CONCESSIONE DI ALTRI VANTAGGI E BENEFICI

ART. 21 - Concessione di beni immobili	8
ART. 22 - Concessioni diverse	8

TITOLO IV - PATROCINIO

ART. 23 - Patrocinio	9
ART. 24 - Effetti derivanti dalla concessione del patrocinio	9
ART. 25 - Agevolazioni aggiuntive	9
ART. 26 - Obblighi dei patrocinati	9
ART. 27 - Procedimento per la concessione del patrocinio	10
ART. 28 - Uso dello stemma del Comune di Catenanuova	10

TITOLO V - CONTROLLI E PUBBLICITÀ'

ART. 29 - Accertamenti e controlli	10
------------------------------------	----

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 30 - Responsabilità ed obblighi dei beneficiari	11
ART. 31 - Esclusioni	11
ART. 32 - Trasparenza	12
ART. 33 - Entrata in vigore	12

TITOLO I - OGGETTO E FINALITÀ' DEL REGOLAMENTO

ART. 1 - Oggetto e finalità

1. Il Comune di Catenanuova, nel quadro dei principi di legge e delle finalità statutarie, promuove, sostiene e valorizza l'attività dei cittadini, tra loro associati senza scopo di lucro, rivolta a iniziative ed interventi che esso riconosce utili per lo sviluppo della comunità civica, nelle sue varie manifestazioni sociali, culturali e storiche, di promozione del territorio, dello sport, del tempo libero e ricreative in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione, così da garantire l'effettività dell'azione amministrativa del Comune su tutto il territorio comunale per l'intera popolazione, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs n. 267/2000.
2. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi e vantaggi economici ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed a garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per la concessione, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione e degli altri principi generali che governano l'attività amministrativa ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 241/1990.

ART. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) **contributo**: l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti ed eventi coerenti con le finalità istituzionali dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale ai sensi dell'art. 118 della Costituzione;
 - b) **vantaggio economico**: l'attribuzione di benefici, anche sotto forma di coorganizzazione, diversi dalla erogazione di denaro, sotto forma di prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa;
 - c) **patrocinio**: l'adesione simbolica del Comune ad una iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per la città e il suo territorio e ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite.

ART. 3 - Ambiti di attività e soggetti beneficiari

1. Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, possono beneficiare di contributi e vantaggi economici:
 - a) pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001;
 - b) associazioni, organizzazioni, istituzioni ed enti, senza scopo di lucro;
 - c) altri soggetti privati che per notorietà e struttura sociale possedute diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa realizzata, oltre che garanzia di coerenza con le finalità statutarie del Comune.
2. I soggetti aventi scopo di lucro non possono beneficiare di contributi, ma solo di vantaggi economici e patrocini a sostegno di attività che presentino carattere di pubblica utilità e siano rivolte alla comunità concorrendo al perseguimento delle finalità di cui all'art. 1.
3. I soggetti beneficiari devono di norma avere sede o svolgere attività nel territorio comunale o comunque a favore dei cittadini del Comune.
4. In casi particolari, adeguatamente motivati, i benefici possono essere concessi anche per:
 - iniziative svolte fuori dal territorio comunale purché finalizzate alla promozione dell'immagine, territorio, prestigio, cultura, storia e arte del Comune, o i cui benefici ricadono anche nei confronti delle persone residenti nel Comune;
 - in favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità o altri eventi eccezionali;
 - per concorrere ad attività e/o iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali ed economici, presenti nella comunità alla quale l'Ente è preposto.
5. Le attività svolte dai soggetti di cui al comma 1 devono essere riconducibili alle seguenti aree di intervento:
 - a. attività socio-assistenziali e umanitarie;
 - b. attività ricreative e sportive;
 - c. attività culturali e scientifiche;
 - d. attività educative;

- e. tutela dell'ambiente;
- f. sviluppo economico e promozione del turismo;
- g. promozione del volontariato, impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
- h. protezione civile;
- i. altre attività non riferibili alle aree elencate, individuate dalla Giunta con propria deliberazione.

ART. 4 - Forme di sostegno

L'Amministrazione comunale può intervenire per sostenere le attività e le iniziative di cui al presente regolamento mediante le seguenti forme:

- a. concessione di contributi economici in misura predeterminata e correlata al perseguimento di finalità di rilevanza pubblica od interessi generali;
- b. fornitura diretta di prestazioni e servizi, riservandosi in tal caso l'Amministrazione Comunale di provvedere in economia o mediante affidamento a terzi, in conformità alla normativa vigente;
- c. predisposizione di spazi, aree e strutture idoneamente attrezzate per pubbliche finalità e iniziative di carattere generale;
- d. concessione in uso di immobili;
- e. prestito di attrezzature, materiali, beni mobili in genere all'uopo predisposti o destinati;
- f. concessione del patrocinio nel caso che l'iniziativa risponda a finalità pubbliche, di interesse generale e coerenti con le disposizioni statutarie.

TITOLO II - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 5 - Tipologie e condizioni

- 1. I contributi economici di cui all'articolo 4 lettera a) possono essere concessi per le seguenti finalità:
 - a) per attività di carattere continuativo (contributi annuali od ordinari);
 - b) per singole iniziative, eventi, interventi o progetti (contributi una tantum o straordinari).
- 2. Al fine di garantire la continuità dell'attività di associazioni, enti ed organizzazioni di particolare rilievo, ovvero di iniziative e manifestazioni periodiche di rimarchevole importanza, l'Amministrazione comunale può prevedere l'istituzione di appositi capitoli nel bilancio di previsione.
- 3. I contributi di cui al precedente comma sono erogati con le modalità e nei termini stabiliti dalla Giunta comunale, nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo articolo 11 e ss. se trattasi di contributi annuali per attività continuativa, ovvero delle disposizioni di cui al successivo articolo 15 e ss., se trattasi di contributi per singole iniziative, eventi, interventi o progetti.

ART. 6 - Entità del contributo

- 1. La concessione del contributo considera le spese che fanno carico al soggetto richiedente con esclusione di compensi o rimborsi, anche parziali e sotto qualunque forma, di prestazioni personali di qualsiasi tipo da parte di propri soci o aderenti.
- 2. L'entità del contributo viene stabilita dalla Giunta Comunale nel rispetto dei criteri di cui al presente regolamento e degli equilibri di bilancio.

ART. 7 - Concessione dei contributi

- 1. La Giunta comunale con apposito provvedimento stabilisce i criteri per la concessione dei contributi sulla base delle norme del presente regolamento e tenuto conto delle linee di indirizzo contenute nei documenti programmatici dell'Ente, tenendo in considerazione in particolare i seguenti elementi:
 - a) rilevanza sociale e di interesse pubblico dell'attività od iniziativa proposta, con priorità per i settori di attività per i quali il Comune ha competenza propria; la rilevanza sociale è intesa come rilevanza congiunta dei sottostanti aspetti:
 - perseguimento d'interessi di carattere generale con particolare riferimento ai valori della solidarietà;
 - natura del servizio prestato o dell'iniziativa promossa con particolare riguardo a quelli resi gratuitamente alla generalità dei soggetti o a categorie sociali svantaggiate;
 - attività o iniziative volte alla prestazione di servizi non erogati o solo in parte erogati da enti pubblici;

- tipo di organizzazione con priorità a quelle che operano senza fini di lucro a favore di terzi ed a vantaggio della comunità;
 - b) affidabilità soggettiva del soggetto richiedente, valutata sulla base delle precedenti attività;
 - c) validità oggettiva dell'attività per la quale è chiesto il contributo.
2. Con il provvedimento di cui al comma precedente e nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 11 e ss. e 15 e ss., la Giunta comunale determina anche le modalità di erogazione del contributo e individua il servizio competente alla liquidazione dello stesso.

ART. 8 -Erogazione dei contributi

1. I servizi comunali competenti, accertata la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per l'ammissibilità del contributo ai sensi del vigente regolamento, provvedono alla liquidazione del contributo, che avviene con determinazione del Responsabile del Settore competente, entro i limiti e secondo le modalità stabiliti dalla Giunta.
2. L'erogazione avviene in due tranches: il 50% ad esecutività della determinazione e il restante 50% a presentazione del rendiconto previsto dall'art. 14 e dall'art. 19.
3. L'erogazione del contributo assegnato non può mai prescindere dall'attestazione e dal controllo della rispondenza dell'attività effettivamente realizzata a quella programmata, nonché dalla verifica dei rendiconti di cui ai successivi articoli 14 e 19.

ART. 9 - Riduzione del contributo

1. La concessione del contributo comporta per i soggetti richiedenti l'obbligo di destinare il medesimo alle finalità delle attività o alla singola iniziativa ammesse a contributo.
2. Il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto qualora, sulla base della documentazione presentata ai sensi degli articoli 14 e 19, venga accertata una diminuzione della spesa ammessa in relazione alla realizzazione dell'iniziativa, intervento o attività oggetto della domanda, o la presenza di una contribuzione anche da parte di altri enti o soggetti.
3. La rideterminazione del contributo viene disposta con atto del responsabile del settore a seguito di deliberazione di Giunta Comunale.

ART. 10 - Decadenza dall'assegnazione del contributo

1. I soggetti richiedenti ed assegnatari di benefici economici di cui al presente regolamento decadono dal diritto di ottenerli ove si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a) non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale il contributo era stato concesso;
 - b) non venga presentata la documentazione prescritta agli artt. 14 e 19, in particolare per quanto attiene al consuntivo delle spese sostenute o al bilancio consuntivo dell'anno finanziario;
 - c) nel caso in cui l'attività o l'iniziativa venga realizzata in maniera sostanzialmente difforme dal programma a suo tempo presentato al Comune. In questo caso, se si accerta un'esecuzione dell'iniziativa in forma ridotta, si può consentire l'erogazione di un contributo ridotto rispetto a quello stabilito inizialmente.
 - d) quando nel materiale divulgativo non sia stata data adeguata evidenza alla compartecipazione economica dell'Amministrazione Comunale;
 - e) quando non siano indicati i contributi percepiti da soggetti diversi dal Comune di Catenanuova;
2. Nel caso in cui il contributo sia stato anticipato in parte o integralmente e si verifichi una delle condizioni previste al comma precedente, si farà luogo al recupero, nelle forme previste dalla legge, della somma erogata.
3. Ove il contributo sia stato indebitamente percepito sulla base di documentazione o autocertificazioni non veritiere, accertate da un successivo controllo, il beneficiario decade dal beneficio, con conseguente obbligo di restituzione.
4. La revoca del contributo viene disposta con atto del responsabile del settore a seguito di deliberazione di Giunta Comunale.

CAPO II - CONTRIBUTI ANNUALI

ART. 11 - Criteri di concessione e Settori di intervento

1. L'assegnazione di contributi è disposta attraverso la pubblicazione di appositi avvisi, entro il 31/12 di ogni anno, che fissano modalità e termini di presentazione delle richieste, gli ambiti di intervento e/o i settori

di attività per i quali è possibile presentare domanda di contributo continuativo od ordinario.

2. La Giunta, con il provvedimento di cui al comma 1, tenuto conto delle disponibilità finanziarie di bilancio e sulla base delle linee di indirizzo contenute nei documenti programmatici dell'ente, determina i settori di intervento di cui all'art.3; definisce inoltre i termini e le modalità per la presentazione delle domande nonché i criteri per l'erogazione dei contributi individuando il settore competente della relativa istruttoria.
3. I criteri stabiliti per l'erogazione dei contributi a titolo esemplificativo possono riguardare:
 - a) valore e rilevanza sociale delle finalità statutarie;
 - b) pertinenza e coerenza con le finalità, i programmi e i progetti dell'Amministrazione comunale;
 - c) caratteristica delle iniziative programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale ed alla loro convergenza rispetto agli interessi generali e diffusi nella comunità locale;
 - d) rendiconto delle attività dell'anno precedente nonché quantità e qualità delle iniziative realizzate;
 - e) quantità e qualità delle iniziative programmate nonché loro costo presunto;
 - f) tipo dell'attività svolta tenuto conto anche del numero di persone coinvolte;
 - g) organizzazione dell'attività e collaborazione del soggetto proponente con altri enti operanti nel territorio comunale;
 - h) periodicità dell'attività e/o delle iniziative proposte e durata temporale;
 - i) presenza di eventuali contributi o sponsorizzazioni di enti pubblici o privati;
 - j) criterio preferenziale per le Associazioni è l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
4. In aggiunta ai criteri indicati al comma 3, la Giunta può prevedere ulteriori criteri di valutazione che si rendano necessari in relazione alla specificità dei settori di intervento o di attività ammessi a contributo, a condizione che siano comunque predeterminati e ne sia garantita la pubblicità, la trasparenza e l'informazione ai sensi delle vigenti disposizioni.

ART. 12 - Soggetti ammessi

1. I contributi annuali possono essere concessi a favore:
 - a) delle associazioni ed organizzazioni di volontariato con particolare riferimento a quelle aventi sede nel territorio comunale od operanti nel medesimo;
 - b) di enti pubblici o privati, istituzioni od altri soggetti a fronte di attività ed iniziative prive di lucro.
2. I soggetti beneficiari di contributi una tantum o straordinari per singole iniziative od opere non possono includere queste nella richiesta di contributo annuale.

ART. 13 - Domande

1. Le domande di contributo annuale devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente e devono contenere la seguente documentazione:
 - a) denominazione e natura giuridica del soggetto richiedente, nonché generalità del legale rappresentante e relativo codice fiscale o partita IVA;
 - b) nel caso di ente o di associazione, copia dello statuto o dell'atto costitutivo, se non già depositati presso l'Amministrazione comunale;
 - c) che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art. 7 della L.2.5.1974, n. 195 e dall'art. 4 della L. 18.11.1981, n. 659;
 - d) programma delle iniziative che si intendono svolgere. Il programma deve comprendere l'analisi completa delle fasi di svolgimento, sia sotto l'aspetto economico sia operativo, l'illustrazione dei fini da perseguire e dei benefici da conseguire;
 - e) bilancio preventivo dell'anno finanziario corrente, con evidenziate chiaramente tutte le voci di entrata e di spesa;
 - f) relazione delle attività svolte nell'anno precedente e rendiconto finanziario;
 - g) dichiarazione che escluda situazione pregresse debitorie nei confronti dell'Amministrazione comunale per effetto di rapporti contrattuali o provvedimenti concessori (es. canoni di locazione, canoni concessori o canoni per l'utilizzo di beni comunali);
 - h) dichiarazione da cui risulti se siano stati richiesti e assegnati per l'attività svolta o per l'iniziativa prevista sovvenzioni o sponsorizzazioni da enti pubblici o privati, indicandone, in caso affermativo, il tipo e l'importo;
 - i) dichiarazione che indichi o escluda che il contributo è soggetto a ritenuta del 4%, ai sensi dell'articolo

28 del DPR 29 settembre 1973, n. 600;

- j) nel caso di associazione, dichiarazione che indichi che il contributo è destinato all'attività istituzionale dell'associazione;
 - k) impegno ad utilizzare il contributo esclusivamente per gli scopi per i quali sarà eventualmente concesso e a presentare il relativo rendiconto.
2. La presentazione delle domande potrà avvenire compilando apposita modulistica predisposta dagli uffici competenti e reperibile sul sito istituzionale.

ART. 14 - Rendicontazione ed erogazione

1. L'erogazione dei contributi annuali è disposta in due tranches, con le modalità di cui al precedente art. 8 e subordinatamente alla presentazione della documentazione di cui all'art.13.
2. Il contributo verrà erogato successivamente allo svolgimento delle attività, previo esame del rendiconto finanziario o bilancio consuntivo del soggetto beneficiario e di eventuali ulteriori documenti utili per dimostrare la piena osservanza del programma presentato nonché dei risultati conseguiti.
3. Le spese e le entrate dovranno essere veritiere e pertinenti con quanto preventivato nella domanda di contributo.

CAPO III - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE OCCASIONALI

ART. 15 - Soggetti ed iniziative ammessi.

1. I contributi una tantum o straordinari possono essere concessi per favorire la realizzazione da parte di associazioni ed enti pubblici e privati di iniziative od attività singole, le quali siano caratterizzate dalle finalità di interesse pubblico di cui all'art.1.
2. L'iniziativa od attività singola può essere svolta in collaborazione con il Comune per integrare o completare analoghi interventi, oppure in forma totalmente autonoma, direttamente rivolta alla cittadinanza.
3. Tale tipologia di contributo può riferirsi altresì ad attività per le quali la Giunta comunale deliberi di aderire a progetti (regionali, nazionali, europei) che prevedano per la loro realizzazione il trasferimento al Comune di finanziamenti dedicati. In tali casi le modalità di assegnazione, qualora diversamente disciplinate rispetto a quanto previsto nel presente regolamento, verranno indicate negli atti amministrativi relativi ai progetti o al recepimento dei finanziamenti ricevuti.
4. I soggetti beneficiari di contributi annuali non possono richiedere contributi ad hoc per singole iniziative od attività comprese nei programmi già finanziati con i suddetti contributi annuali.

ART. 16 - Domande

1. Le domande di contributo una tantum per singole iniziative od attività devono essere presentate a preventivo, prima dell'effettuazione dell'iniziativa o della realizzazione dell'attività, e comunque entro 30 giorni antecedenti l'iniziativa.
2. Il Comune si riserva tuttavia la facoltà di accogliere domande presentate, per cause eccezionali e straordinarie, anche a consuntivo dell'iniziativa od attività.
3. Le domande per la richiesta di assegnazione del contributo straordinario devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente e devono contenere la seguente documentazione:
 - a) denominazione e natura giuridica del soggetto richiedente, nonché generalità del legale rappresentante e relativo codice fiscale o partita IVA;
 - a) relazione dettagliata sull'iniziativa o singola attività che si intende realizzare nella quale devono essere indicati gli scopi che l'ente o associazione intende perseguire, riconducibili alle finalità indicate all'art. 1 del presente Regolamento nonché i soggetti interessati o beneficiari;
 - b) dettagliata previsione di spesa con l'indicazione delle risorse con le quali l'ente o l'associazione richiedente intende farvi fronte, ivi compreso il contributo richiesto al Comune;
 - c) dichiarazione che escluda situazione pregresse debitorie nei confronti dell'Amministrazione comunale per effetto di rapporti contrattuali o provvedimenti concessori (es. canoni di locazione, canoni concessori o canoni per l'utilizzo di beni comunali);
 - d) dichiarazione da cui risulti se siano stati richiesti e assegnati per l'attività svolta o per l'iniziativa prevista sovvenzioni o sponsorizzazioni da enti pubblici o privati, indicando, in caso affermativo, il tipo e l'importo;
 - e) dichiarazione che indichi o escluda che il contributo è soggetto a ritenuta del 4%, ai sensi dell'articolo 28 del DPR 29 settembre 1973, n. 600;

- f) impegno ad utilizzare il contributo esclusivamente per l'iniziativa ammessa a contributo e a presentare il dettagliato rendiconto delle entrate e delle spese relative alla medesima iniziativa;
 - g) che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art. 7 della L.2.5.1974, n. 195 e dall'art. 4 della L. 18.11.1981, n. 659.
4. La presentazione delle domande potrà avvenire compilando apposita modulistica predisposta dagli uffici competenti e reperibile sul sito istituzionale del Comune di Catenanuova.

ART. 17 - Procedimento e criteri per la concessione del contributo

1. In relazione alle richieste di contributo una tantum la Giunta Comunale si pronuncerà determinando l'entità del contributo e tenendo conto delle risorse disponibili e stanziare nel bilancio comunale.
2. Il contributo verrà determinato sulla base dei seguenti criteri:
 - a) significativa rilevanza della singola iniziativa proposta rispetto agli interessi generali dell'Amministrazione comunale e sua natura integrativa e sussidiaria rispetto alle finalità dell'Amministrazione;
 - b) specificità della singola iniziativa nel contesto sociale e territoriale per estensione e qualità degli interessi generali perseguiti nei settori d'intervento di cui all'articolo 3 del presente regolamento;
 - c) caratteristica di originalità e innovatività dell'iniziativa proposta;
 - d) significativa e consolidata attività nel tessuto sociale (numero edizione o anno di realizzazione di iniziativa analoga);
 - e) organizzazione dell'attività e collaborazione del soggetto proponente con altri enti operanti nel territorio comunale;
 - f) numero dei soggetti aderenti all'iniziativa;
 - g) spese preventivate per la realizzazione dell'evento.
3. Tenuto conto delle disponibilità finanziarie di bilancio, della sua oculata gestione e dell'ammontare complessivo della richiesta, l'ammontare del contributo non può superare le uscite rendicontate per lo svolgimento dell'attività o iniziativa ammessa a finanziamento, come predeterminato nell'atto di concessione del contributo e comunque nel limite del 100% del disavanzo tra le entrate e le uscite, qualora inferiore.

ART. 18 - Promozione e divulgazione.

1. È fatto obbligo agli enti beneficiari di inserire in tutti i materiali pubblicitari relativi alle iniziative ammesse a contributo l'apposita dicitura "Con il contributo economico del Comune di Catenanuova".
2. È, invece, fatto divieto dell'uso dello stemma comunale, salvo i casi di patrocinio e di iniziative realizzate in collaborazione con il Comune.

ART. 19 - Rendicontazione ed erogazione.

1. L'erogazione dei contributi una tantum o straordinari è disposta con le modalità di cui al precedente articolo 8, previa presentazione della documentazione di cui al successivo comma.
2. Al fine di ottenere il pagamento, il beneficiario del contributo straordinario deve presentare al Comune, a conclusione dell'iniziativa per la quale ha chiesto il contributo, la seguente documentazione:
 - a) sintetica relazione illustrativa sull'iniziativa od attività ammessa a contributo;
 - b) dettagliato consuntivo delle entrate e delle uscite, relativo all'iniziativa od attività oggetto di contributo, nel quale dovrà risultare, tra le entrate, l'intervento finanziario concesso;
 - c) fatture o ogni altro documento giustificativo delle spese dell'intervento oggetto di contributo;
 - d) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale si attesta l'entità di eventuali contributi concessi da soggetti terzi e che l'intervento oggetto di contributo è stato svolto secondo la relazione ed il preventivo presentati.
3. Le spese che sono oggetto di rendicontazione devono essere documentate mediante note di spesa (fatture, ricevute, scontrini, ecc.) debitamente quietanzate oppure mediante estratti conto e bonifici bancari corredati da autodichiarazioni esplicative della spesa effettuata.
4. I documenti giustificativi devono essere intestati al soggetto beneficiario del contributo e devono documentare una spesa sostenuta per l'attività ammessa al contributo non inferiore all'ammontare del contributo stesso.
5. I documenti giustificativi che non possono essere intestati (quali scontrini, biglietti di treni e simili) devono essere prodotti in originale ed allegati ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti l'uso per l'iniziativa oggetto di contributo.
6. Ai fini della liquidazione di contributi straordinari la documentazione di cui al presente articolo a pena di

decadenza va prodotta entro il termine di 60 gg. dal termine dell'attività e/o manifestazione finanziata.

ART. 20 - Acconti

1. Dopo la deliberazione da parte della Giunta comunale, il Responsabile, con propria determinazione, provvederà a liquidare il 50% dell'importo a titolo di acconto relativamente ai contributi annuali e il 50% dell'importo stabilito a titolo di acconto per i contributi per iniziative di natura occasionale.
2. Il saldo del contributo concesso è liquidato solo su presentazione di idonea rendicontazione dell'iniziativa redatta secondo le disposizioni di cui all'art. 19.
3. La mancata presentazione di tale documentazione comporta la decadenza del contributo assegnato e l'eventuale recupero della somma erogata in acconto.

TITOLO III - CONCESSIONE DI ALTRI VANTAGGI E BENEFICI

ART. 21 Concessione di beni immobili

1. L'Amministrazione comunale può concedere in uso, alle associazioni o enti che statutariamente realizzano attività di pubblico interesse, concorrendo nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, beni immobili di proprietà comunale da adibire allo svolgimento delle attività medesime o a sede dell'ente o associazione stessa.
2. La concessione in uso di tali beni è disciplinata dall'apposito Regolamento Comunale per la concessione di locali e spazi comunali.
3. L'esonero parziale o totale da tariffe o canoni d'uso può essere accordato nel rispetto della normativa vigente o delle norme contenute nello specifico Regolamento Comunale di cui al comma precedente.

ART. 22 - Concessioni diverse

1. La concessione in uso occasionale e momentanea di attrezzature, materiali, beni mobili in genere, vengono accordati previa domanda corredata della documentazione idonea all'illustrazione dell'iniziativa nonché sull'uso specifico del bene richiesto, sempre che la materia non sia diversamente regolamentata da appositi provvedimenti o norme regolamentari.
2. Nel caso di prestito di materiali, fatta salva specifica regolamentazione, i beni devono essere restituiti integri, nelle medesime condizioni in cui sono stati consegnati. Di volta in volta dovrà essere constatata l'integrità dei beni restituiti.
3. È facoltà della Giunta comunale stabilire entità e modalità di eventuali cauzioni per l'uso dei beni di cui al comma 1.

TITOLO IV - PATROCINIO

ART. 23 - Patrocinio

1. Il patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione e una manifestazione di apprezzamento del Comune ad iniziative ritenute meritevoli.
2. L'iniziativa deve essere rilevante per il territorio comunale e non deve avere scopo di lucro; fanno eccezione iniziative che, anche se a scopo di lucro, rientrino nei fini dell'Amministrazione comunale promuovendone l'immagine e il prestigio, nonché quando sia prevista una finalità di beneficenza e solidarietà. Le iniziative devono essere conformi alle finalità espresse dallo Statuto comunale.
3. Possono richiedere il patrocinio persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, con o senza personalità giuridica che abbiano sede nel Comune o che comunque svolgano l'iniziativa patrocinata nel territorio comunale.
4. Il patrocinio può essere concesso a soggetti di cui all'articolo 2 esterni al territorio comunale o per iniziative che si svolgono al di fuori di esso solo quando tali iniziative abbiano rilevanza per il Comune o ne promuovano l'immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti e le tradizioni.

Art. 24 Effetti derivanti dalla concessione del patrocinio

1. Dalla concessione del patrocinio non consegue l'assunzione, in via diretta o indiretta, di alcun ulteriore impegno da parte del Comune, né di natura tecnica od organizzativa, né di natura economica o finanziaria. È altresì esclusa la possibilità che la concessione del patrocinio permetta la fruizione automatica di misure di esenzione, riduzione o agevolazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale e delle prestazioni nell'interesse di terzi.

2. Eventuali richieste di impegno da parte del Comune, di natura tecnica, organizzativa, economica- finanziaria o di misure di esenzione, riduzione o agevolazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale e delle prestazioni nell'interesse di terzi deve essere oggetto di specifica richiesta.

Art. 25 Agevolazioni aggiuntive

1. Con la concessione del patrocinio possono essere concesse, compatibilmente con le esigenze di carattere organizzativo e le disponibilità finanziarie dell'Ente, previa acquisizione dei pareri delle strutture interessate, le seguenti agevolazioni aggiuntive:
 - a) uso gratuito di materiali ed attrezzature di proprietà comunale;
 - b) collaborazione tecnica del personale comunale;
 - c) uso gratuito di impianti e locali sede della manifestazione ai sensi dell'apposito regolamento comunale;
 - d) allacciamento gratuito per le utenze;
 - e) occupazione gratuita del suolo pubblico.
2. Le agevolazioni di cui sopra, qualora siano economicamente quantificabili, debbono essere contabilizzate nell'albo dei beneficiari delle provvidenze economiche.

Art. 26 Obblighi dei patrocinati

1. I soggetti responsabili dell'iniziativa patrocinata dal Comune sono autorizzati a fruire di tale beneficio, menzionando nelle comunicazioni ufficiali inerenti all'iniziativa stessa l'avvenuta concessione del patrocinio, usando l'espressione "Con il patrocinio del Comune di Catenanuova" ed affiancando a tale menzione lo stemma e/o il logo del Comune.
2. Nel caso al patrocinio si sia accompagnato il contributo economico diretto o indiretto dell'Amministrazione Comunale il materiale divulgativo dell'iniziativa dovrà riportare altresì la dicitura "Con il patrocinio e il contributo economico del Comune di Catenanuova".
3. La concessione del patrocinio comporta l'obbligo per il soggetto richiedente di apporre il logo del Comune di Catenanuova in tutte le forme di diffusione dell'iniziativa: comunicati, manifesti, opuscoli, inviti, ecc.
4. L'emblema comunale deve essere apposto in adeguata evidenza e, comunque, con pari rilievo rispetto ad altri eventuali emblemi o loghi di altri Enti pubblici patrocinatori dell'iniziativa. Di norma, fatte salve motivate diverse esigenze, l'emblema comunale non deve invece essere apposto in corrispondenza di sponsor o patrocinatori privati.
5. In ogni caso, prima di procedere alla stampa definitiva del suddetto materiale informativo, il soggetto richiedente deve inviare, tempestivamente, le relative bozze all'ufficio competente per il benessere alla pubblicazione da parte della Giunta comunale, la quale potrà prescrivere eventuali modifiche e/o variazioni.
6. Il mancato rispetto di tali obblighi potrà comportare la revoca dei benefici economici riconosciuti e potrà rappresentare valido motivo ostativo di concessione di patrocinio o benefici economici al medesimo richiedente.

Art. 27 - Procedimento per la concessione del patrocinio

1. Il soggetto responsabile dell'iniziativa per la quale si intende ottenere il patrocinio è tenuto a farne domanda agli uffici competenti almeno 30 giorni prima della data prefissata per lo svolgimento della stessa salvo deroghe da parte della Giunta Comunale.
2. La domanda di patrocinio deve essere motivata e corredata di una relazione illustrativa dell'iniziativa da patrocinare.
3. Gli uffici competenti possono chiedere al soggetto richiedente di integrare la domanda con le comunicazioni e i documenti ritenuti necessari per la conclusione dell'attività istruttoria.
4. Il patrocinio è subordinato all'acquisizione di autorizzazioni, licenze e/o concessioni previste ai sensi di legge. In questo caso l'istanza di patrocinio può fare rinvio espresso alla documentazione già presentata per il procedimento autorizzatorio dell'iniziativa.
5. Qualora la documentazione richiesta non pervenga in tempo utile per l'istruttoria della domanda, verrà pronunciata la decadenza e la conseguente archiviazione della relativa pratica.
6. L'atto con cui si concede o si nega il patrocinio è adottato dalla Giunta comunale entro il termine massimo di 30 giorni salvo deroghe da parte della Giunta Comunale. I termini sono sospesi in caso di richiesta di documentazione integrativa.

Art. 28 - Uso dello stemma del Comune di Catenanuova

1. La concessione del patrocinio abilita, automaticamente, all'utilizzo dello stemma del Comune di Catenanuova.
2. In mancanza è fatto assoluto divieto di utilizzare il nome ed il simbolo del Comune di Catenanuova.
3. In caso di verifica della mancata osservanza di quanto previsto all'art. 26 del presente regolamento il Comune di Catenanuova si riserva di non patrocinare ulteriori iniziative promosse dallo stesso soggetto.
4. In caso di utilizzo abusivo del logo comunale o indicazione di patrocinio che non sia stato formalmente concesso, il Comune di Catenanuova provvederà ad inoltrare formale diffida dall'ulteriore utilizzo dei riferimenti.
5. Nei casi più gravi, previa deliberazione della Giunta, il Comune di Catenanuova si riserva le azioni ritenute più idonee alla tutela dell'immagine dell'Ente e per il risarcimento di eventuali danni subiti.

TITOLO V - CONTROLLI E PUBBLICITÀ'

Art. 29 - Accertamenti e controlli

1. Il Responsabile di settore competente provvede d'ufficio ad effettuare controlli ed accertamenti relativi alle istanze di forme di sostegno di cui al presente regolamento.
2. In particolare l'attività di controllo avrà ad oggetto la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate, come previsto dall'articolo 71 del D.P.R. 445/2000.
3. Nel caso in cui le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, il Responsabile competente informa il soggetto interessato di tali irregolarità, chiedendo allo stesso di regolarizzare la dichiarazione; in mancanza di regolarizzazione il procedimento non ha seguito con conseguente archiviazione dell'istanza.
4. I controlli vengono effettuati anche nella fase di erogazione del beneficio con particolare riguardo alla documentazione relativa alla rendicontazione della gestione economico finanziaria dell'attività (fatture, ricevute fiscali, note etc.) attestante i costi effettivamente sostenuti per la realizzazione dell'iniziativa ammessa a contributo.
5. Qualora, all'esito dei controlli, vengano riscontrate irregolarità non sanabili nell'istanza o nella documentazione presentata non si procederà all'erogazione del beneficio, fatta salva l'eventuale segnalazione agli organi competenti.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E

TRANSITORIE ART. 30 - Responsabilità ed obblighi dei beneficiari

1. Le responsabilità inerenti e conseguenti alle attività ed alle iniziative proposte o ammesse alle forme di intervento di cui all'art. 4 comprese quelle derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme in materia di sicurezza e pubblica incolumità sono esclusivamente dei soggetti che le organizzano.
2. È fatto carico ai soggetti organizzatori delle attività ed iniziative ammesse a contributo acquisire le autorizzazioni ed i permessi previsti dalla normativa vigente.
3. Sono del pari a carico del soggetto beneficiario del contributo tutti gli oneri diretti o indiretti che l'attività o l'iniziativa sovvenzionata possa comportare a termini delle vigenti disposizioni di legge.
4. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare le forme di sostegno conseguite a norma del presente regolamento esclusivamente per l'iniziativa per la quale le medesime sono state concesse.
5. Nel caso in cui siano apportate modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, il richiedente deve darne tempestiva comunicazione al Comune che si riserva di riesaminare la domanda.

ART. 31 - Esclusioni

1. Il presente regolamento non si applica nei seguenti casi:
 - a) per i contributi individuali di assistenza sociale, per i quali si rinvia alla regolamentazione e normativa vigenti;
 - b) contributi concessi ai privati disciplinati da appositi bandi predisposti dall'ente;
 - c) per i contributi concessi dalla Regione od altre Amministrazioni pubbliche a soggetti e per gli importi da essa definiti, erogati tramite il Comune;
 - d) in genere in tutti i casi in cui la materia sia disciplinata da leggi, regolamenti, convenzioni (Art. 56, D.Lgs. 117/2017), patti o accordi stipulati, a norma di legge, con associazioni ed enti, o comunque da altre specifiche normative.

2. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento:
 - a) la concessione di immobili di proprietà comunale, compresa l'assegnazione di sale o spazi pubblici per lo svolgimento di iniziative e manifestazioni pubbliche, disciplinata da apposito Regolamento;
 - b) la gestione da parte di terzi di attività caratterizzate da rilevante impegno operativo, da significativa durata temporale - annuale o ultrannuale - e da obblighi di controprestazione assunti nei confronti del Comune, per le quali si provvede sulla base di specifiche convenzioni;
 - c) ambiti di attività caratterizzati da normative specifiche per i quali il Comune interviene con apposita disciplina.
3. Nei casi in cui la materia sia parzialmente disciplinata da leggi e regolamenti od altri atti normativi, il presente regolamento si applica in quanto non incompatibile con tale normativa.

Art. 32 - Trasparenza

1. Ai fini della trasparenza amministrativa, saranno previste adeguate forme di pubblicità di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e/o attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.

Art. 33 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla avvenuta pubblicazione dello stesso sul Sito Istituzionale del Comune di Catenanuova, nella sezione Amministrazione Trasparente.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il "Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici" di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 15/12/1993.



COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio fra i Comuni di Enna

OGGETTO: CONVOCAZIONE

AI CONSIGLIERI COMUNALI

Ai sensi dell'art. 19, c. 4, del regolamento del Consiglio comunale, approvato con delibera di Consiglio comunale n.9 del 25/5/2016, si invita la S.V., quale Consigliere Comunale, a partecipare alla seduta di Consiglio Comunale, indetta in sessione ordinaria per le ore **18:30** del giorno **28 ottobre 2025**, che avrà luogo nell'Aula Consiliare "Piersanti Mattarella" per la trattazione degli affari di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura ed approvazione verbali seduta precedente;
2. Approvazione "Regolamento comunale per la concessione di contributi e altri vantaggi economici a Enti, Associazioni ed Organismi vari";
3. Modifica "Regolamento per l'adozione dei cani accalappiati nel territorio di Catenanuova";
4. Variazione al bilancio di previsione 2025/2027 (art. 175 commi 1 e 2 d. lgs. n.267/2000) – applicazione dell'avanzo di amministrazione accertato sulla base del rendiconto dell'esercizio 2024 (art. 187, comma 2, d. lgs. n. 267/2000);
5. Delibera di Giunta n.78 e n.83/2025 – Variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2025/2027 – Esercizio 2025 (art. 175 commi 1 e 2 d. lgs. n.267/2000) - Ratifica.
6. Interpellanza rete fognaria via G.B. Giuliano, prot. n. 10527 del 15/9/2025";
7. Interrogazione proposta di transazione tra il Comune di Catenanuova e la ditta Betonfer, prot. n. 10529 del 15/9/2025;
8. Sentenza n.205/2014 del 19/03/2014, nella causa r.g. n.538/2008 del Tribunale di Enna, in funzione di Giudice del lavoro e sentenza n.22/2025 del 12/02/2025 nella causa civile di secondo grado per gli affari di lavoro r.g. n.66/2024, vertente tra l'ex dip.te matricola 12 e il Comune di Catenanuova. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio - art. 194, comma 1, lett. a) del d. lgs. n.267/2000.
9. Variazione al bilancio di previsione 2025/2027 -Esercizio 2025 (art. 175 commi 1 e 2 d. lgs. n.267/2000);
10. Affidamento del servizio di riscossione coattivo delle entrate tributarie per il periodo 2026-2028;
11. Richiesta di inserimento punto all'ordine del giorno al primo consiglio comunale utile prot. 12201 del 20/10/2025.

Si riporta, qui di seguito, integralmente, l'art. 30 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9:

"Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica.

La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta.

Qualora anche nella ripresa dei lavori dovesse venir meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo col medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.

Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento dei due quinti dei consiglieri in carica.

Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti, si computano per unità che in relazione al disposto del successivo art. 58, trova applicazione per i Comuni".

A norma dell'art. 173 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana, approvato con legge regionale n.16/1963 decadono dalla carica i consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive.

Catenanuova, 21 ottobre 2025

Il Presidente del Consiglio Comunale
Giuseppe CASTELLI



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
GIUSEPPE CASTELLI

IL CONSIGLIERE ANZIANO
CARLOTTA VINCI



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FILIPPO ENSABELLA

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line per consecutivi giorni 15 (quindici) in data 03/11 / 2025



IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione diviene esecutiva:

- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 12, comma 1 della l.r. n. 44/91;
- ☐ In data odierna perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 12, co. 2 l.r. n. 44/91.

Catenanuova _____



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FILIPPO ENSABELLA